

2.2 Formazione continua

Situazione iniziale

Il 20 giugno 2014 il Parlamento ha approvato la nuova legge federale sulla formazione continua (LFCo)⁷⁸. La legge, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, inserisce la formazione continua nello spazio formativo svizzero e ne definisce i principi di base, crea un quadro di riferimento per le disposizioni riguardanti tale settore già presenti nelle leggi speciali della Confederazione e dei Cantoni e indica le possibilità di sviluppo. La LFCo costituisce il punto di partenza per il raggiungimento dell'obiettivo fissato da Confederazione e Cantoni⁷⁹ in questo ambito, ossia sfruttare in modo ottimale le potenzialità del sistema di formazione. Tale obiettivo richiede, tra l'altro, un miglioramento delle condizioni quadro affinché sia possibile riconoscere in maniera adeguata le competenze acquisite al di fuori della formazione formale.

Con la disposizione costituzionale concernente il perfezionamento (art. 64a Cost.) e l'entrata in vigore della LFCo si gettano le basi per considerare la formazione continua in un'ottica di formazione integrata e si rende possibile una politica coerente che non metta in primo piano l'intervento statale. Nel campo della formazione continua, organizzato sostanzialmente a livello privato e basato sulla responsabilità individuale, si tratta in primo luogo di far emergere le buone pratiche (*best practices*) e di identificare gli eventuali malfunzionamenti del sistema.

I settori di promozione sono definiti e finanziati tramite leggi speciali. La legge sulla formazione continua prevede pertanto soprattutto misure a livello di sistema (organizzazioni della formazione continua, ricerca settoriale della Confederazione, statistica e monitoraggio). Un'eccezione è costituita dalle competenze di base degli adulti, la cui promozione trova direttamente posto all'interno della LFCo.

Misure

Promozione dell'acquisizione e del mantenimento delle competenze di base degli adulti

Rispetto ad altri Paesi, la partecipazione alla formazione continua in Svizzera è relativamente elevata. Si constata, tuttavia, che per diverse categorie di persone, soprattutto per chi non dispone di sufficienti competenze di base, l'accesso alla formazione continua è difficoltoso. Considerati i costi per l'economia dovuti alla mancanza di competenze di base, è necessaria una promozione mirata. La sezione 5 della legge sulla formazione continua («Acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti») getta le basi per la concessione di aiuti finanziari ai Cantoni. Conformemente all'ordinanza sulla formazione continua questi aiuti saranno concessi nell'ambito di accordi di programma volti a incrementare il numero dei partecipanti ai corsi di acquisizione delle competenze di base ma anche a favorire la

⁷⁸ FF 2014 4503; RS 419.1 (non ancora in vigore).

⁷⁹ DEFR/CDPE (2015): Sfruttamento ottimale delle potenzialità. Dichiarazione 2015 sugli obiettivi comuni di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero. Berna. www.sbf.admin.ch > Temi > Educazione generale > Gestione della formazione, monitoraggio dell'educazione (stato: 3.2.2016).

trasparenza e il coordinamento. Per motivi di efficienza, in singoli casi gli aiuti finanziari potranno essere accordati anche nel quadro di convenzioni sulle prestazioni o mediante decisioni formali. La SEFRI, insieme alla CDPE e con il coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro, sta definendo obiettivi strategici comuni nel campo dell'acquisizione delle competenze di base degli adulti, al raggiungimento dei quali dovranno in seguito contribuire i programmi cantonali. Il periodo ERI 2017–2020 sarà caratterizzato dallo sviluppo di una visione condivisa e dalla creazione di un nuovo meccanismo di finanziamento.

Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua

La legge sulla formazione continua prevede la possibilità di concedere aiuti finanziari alle organizzazioni della formazione continua per i compiti svolti nel campo dell'informazione, del coordinamento, dell'assicurazione e dello sviluppo della qualità a beneficio dell'intero sistema. I previsti mandati di prestazione contribuiranno a chiarire i ruoli e i compiti dei vari attori del sistema della formazione continua.

Ricerca settoriale della Confederazione, statistica e monitoraggio

Gli studi, le ricerche, le rilevazioni di dati statistici mirati e l'interpretazione dei risultati ai fini del monitoraggio sono strumenti fondamentali affinché la Confederazione possa assumere il proprio ruolo nel campo della formazione continua. Nel periodo 2017–2020 viene introdotto un nuovo sistema di promozione delle competenze di base degli adulti. Saranno dunque indispensabili soprattutto lavori di ricerca e sviluppo in questo ambito.

Finanze

La legge sulla formazione continua sostituisce una legge di promozione (legge federale del 28 settembre 2012⁸⁰ sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua) e un ambito di promozione incluso in un'altra legge federale (lotta all'illetteratismo attraverso la legge dell'11 dicembre 2009⁸¹ sulla promozione della cultura). I mezzi richiesti coprono inoltre anche i costi finora sostenuti nel quadro della legge sulla formazione professionale. Di conseguenza, è pressoché impossibile fare un confronto con le cifre degli anni precedenti. Si registra un aumento del preventivo nell'ambito degli aiuti finanziari ai Cantoni per la promozione delle competenze di base degli adulti.

Devono inoltre essere considerate le spese supplementari necessarie per gettare le basi del sistema di monitoraggio. I mezzi richiesti ammontano a circa 0,75 milioni di franchi all'anno.

⁸⁰ RS 412.11

⁸¹ RS 442.1

Fig. 12

Cifre arrotondate (mio. fr.)	2016	2017	2018	2019	2020	2017–2020
Organizzazioni della formazione continua	0,9	2,7	2,7	2,7	2,7	10,7
Aiuti finanziari ai Cantoni nell'ambito delle competenze di base	0,0	1,9	4,0	4,3	4,8	15,0
Totale	0,9	4,5	6,7	7,0	7,5	25,7

Con l'introduzione del nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale (NMG) le spese di personale e quelle per beni e servizi non vengono più richieste mediante crediti d'impegno o limiti di spesa, bensì integrate nel budget globale della SEFRI. Per garantire la comparabilità, le spese proprie richieste nel messaggio ERI 2013–2016 non vengono computate negli importi relativi al 2016 (cfr. n. 5.1).

Cfr. disegno 2 (decreto federale): articolo 1.

2.3 Sussidi all'istruzione

Situazione iniziale

In Svizzera le persone in formazione possono chiedere borse o prestiti di studio. In questo campo le possibilità di sostegno sono molteplici ed esistono offerte di consulenza ben strutturate. L'ambito dei sussidi all'istruzione è un compito parzialmente condiviso da Confederazione e Cantoni (art. 66 cpv. 1 Cost.). L'assegnazione dei sussidi all'istruzione compete ai Cantoni, la Confederazione supporta i Cantoni concedendo contributi forfettari per le spese da loro sostenute per i sussidi agli studenti del livello terziario (scuole universitarie e formazione professionale superiore). Nel 2014 sono stati spesi a questo scopo circa 173 milioni di franchi⁸² di cui 148 a carico dei Cantoni e 25 della Confederazione (pari al 15 % circa dei costi totali). Non sono comprese in questo importo le spese per le borse di studio a studenti stranieri che sono oggetto del capitolo 2.6.2 del presente messaggio.

Il 14 giugno 2015 il Popolo e i Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare federale «Sulle borse di studio». La revisione totale della legge del 12 dicembre 2014⁸³ sui sussidi all'istruzione, approvata dal Parlamento come controprogetto indiretto all'iniziativa, può pertanto entrare in vigore il 1° gennaio 2016 in sostituzione della vigente legge del 6 ottobre 2006⁸⁴. Con la nuova legge la Confederazione intende promuovere l'armonizzazione cantonale nell'assegnazione dei sussidi all'istruzione

⁸² Calcolato sulla base della pubblicazione dell'UST (2015): *Kantonale Stipendien und Darlehen 2014* (disponibile solo in tedesco e francese), Neuchâtel; www.bfs.admin.ch > Temi > Formazione e scienza > Da consultare > Pubblicazioni (stato: 3.2.2016).

⁸³ RU 2016 23; RS 416.0

⁸⁴ RU 2007 5871